La Corte di Strasburgo: rischio paralisi

Sulle pagine della Guida al Diritto (n. 15 del 10.4.2010) il prof. Pocar ha lanciato un allarme sul rischio paralisi che incombe sul funzionamento della Corte di Strasburgo per il notevole aumento dei ricorsi pendenti alla fine del 2009 rispetto all'anno precedente che ha raggiunto la cifra astronomica di 119.300. Nemmeno le misure assunte negli ultimi anni, come si rileva nell'articolo, hanno finora prodotto il risultato sperato vuoi per il ritardo dell'entrata in vigore del protocollo n. 14 che ha previsto l'istituzione del giudice unico per dichiarare irricevibili i ricorsi manifestamente infondati vuoi perché si tratta di misure dirette a tamponare un'emergenza piuttosto che a promuovere vere riforme strutturali. Anche la recente risoluzione presa dalla conferenza di Interlaken – tenutasi il febbraio scorso su iniziativa del governo svizzero – non va – a parere del prof. Pocar – "oltre una manifestazione di principi e degli obblighi già incombenti agli Stati ed alla Corte stessa", senza che sia prevista alcuna disponibilità di nuove risorse finanziarie per la CEDU. L'ostacolo principale ad una soluzione è rappresentato dallo scarso livello di applicazione delle norme della convenzione a livello statale che è all'origine dei troppi ricorsi presentati dai cittadini di alcuni Stati. Tra essi non manca l'Italia per il numero dei ricorsi originati dall'eccessiva durata del processo civile o penale che conferma un persistente contrasto della legislazione e della giurisprudenza con l'art. 6 della Convenzione. A nostro avviso, questo conferma il fallimento di una norma interna (la l. n. 89/2001) che nella prospettiva doveva fare da filtro per i ricorsi che arrivavano alla CEDU ma che in effetti non ha fatto che aggravare il lavoro delle Corti d'Appello e nello stesso tempo non è riuscita a bloccare i ricorsi alla CEDU per l'inadeguatezza dei risarcimenti liquidati.

A questo quadro si aggiunga che nuove competenze saranno attribuite alla CEDU dall'attuazione del Trattato di Lisbona che ha formalizzato la adesione dell'UE alla CEDU, per cui appaiono ineludibili riforme statutarie e strutturali per assicurare alla Corte la funzione di garante della tutela dei diritti. Responsabilità che grava sugli Stati in base all'art. 13 che impone agli stessi di avere un sistema di ricorsi interni effettivi in caso di violazione dei diritti protetti. Una soluzione auspicata dallo stesso Pocar potrebbe essere quella di imporre a ciascuno degli Stati negligenti delle sanzioni pecuniarie di una certa entità, così come avviene all'interno dell'UE in caso di violazione di norma europea da parte di uno Stato membro. L'analogia, a nostro avviso, non sussiste in quanto nel caso di procedimento di infrazione da parte di uno Stato membro dell'UE che si chiuda con una sanzione pecuniaria a carico dello Stato inadempiente, se quest'ultimo non provvede al pagamento della sanzione, c'è sempre il sistema compensativo previsto dalla norma europea che prevede la compensazione tra i contributi erogati dall'Unione a favore dello Stato e la sanzione comminata per cui non c'è pericolo che questa resti senza effetti. Nel caso della Convenzione, invece, la Corte non

ha alcuno strumento da adottare che non sia quello giudiziario per cui il pagamento della sanzione rischia di non avere alcuna attuazione con delicati problemi anche sul piano istituzionale e politico per cui questa soluzione è decisamente da escludere, a meno che essa non sia riproposta in maniera più articolata, restando allo stato più praticabile la strada di un rafforzamento strutturale della CEDU ponendo l'onere finanziario a carico degli Stati aderenti. Non si dimentichi che, almeno per una parte degli Stati che non fanno parte dell'UE, non si può parlare di una vera e propria integrazione tra gli organi giudiziari interni e quelli della CEDU né sussiste una ripartizione di competenze accettata da tutti gli Stati. La chiave, dunque, per risolvere il problema, è quello di rendere sempre più integrato il sistema giudiziario, riconoscendo alla CEDU il ruolo non solo di garante dei diritti civili ma di riconoscere alla stessa un ruolo diretto - esclusivo e vincolante - in tutti i casi di violazione dei diritti previsti dalla convenzione stessa.

E' un obiettivo certamente importante ma che potrebbe concretizzarsi anche alla luce del processo di integrazione europea portato avanti dall'UE.

Avv. E. Oropallo – Agosto 2010